



COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

OGGETTO: servizio di trasporto scolastico 2021-2022-

REVOCA ORDINANZA N 206/2021 E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO TRATTO DELLA SP 14 “ BASTREMOLI-TIVEGNA-PIE’ DI COSTA “ IN LOC BASTREMOLI NEL COMUNE DI FOLLO

Si comunica che, a seguito della ordinanza n. 21 del 24.01.2022 in oggetto, emessa dalla Provincia della Spezia, ed allegata in copia, viene riaperta la viabilità lungo la strada provinciale n 14, Bastremoli-Tivegna- Pie’ di Costa in loc. Bastremoli , mediante senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Pertanto , a far data da Giovedì 27 Gennaio 2022 , il percorso dei pulmini torna ad essere lo stesso preesistente alla chiusura della Strada , sempre con alternanza della 1° e 2° settimana.

Follo 25.01.2022

Prot n. 783



Ufficio trasporto scolastico

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: Settore Tecnico

Ordinanza N. 21
Data di registrazione 24/01/2022

OGGETTO: REVOCA ORD. 206/2021 E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO TRATTO DELLA S.P. N. 14 "BASTREMOLI - TIVEGNA - PIÈ DI COSTA", IN LOC. BASTREMOLI, NEL COMUNE DI FOLLO

Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Al Comando Provinciale dei Carabinieri
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Al Sindaco del Comune di Follo
Al Comando Polizia Stradale della Spezia
Al Comando Polizia Provinciale
Al Comando Polizia Municipale di Follo
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Al Centro Operativo 118 Spezia Soccorso
Al Servizio Protezione Civile Regione Liguria
All' U.M.C. Sezione della Spezia
Alla A.T.C. La Spezia
A ACAM GAS La Spezia
A Acam Acque Spa
A ACAM Ambiente La Spezia
A e-distribuzione La Spezia
A TELECOM ITALIA SpA La Spezia

IL DIRIGENTE

Visto il crollo di un muro di sostegno a valle della S.P. 14 "Bastremoli - Tivegna - Piè di Costa", in loc. Bastremoli, nel comune di Follo, verificatosi nel primo pomeriggio del 21/09/2021, che ha determinato un restringimento della carreggiata, e la conseguente Ord. 206 del 22/09/2021;

Visto che lo stato dei lavori in corso, ad oggi, consente il ripristino del transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, ex art. 117 c.1 lettera i) del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del vigente Codice della Strada, mentre permane la necessità di regolamentare la circolazione a senso unico alternato e del limite di velocità a 20 km/h;

Visti l'Art. 5 c. 3 e l'Art. 6 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e succ. modd. ed ii.;
Visto l'Art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S.";
Richiamati gli Artt. dal 31 al 41 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S.";
Visto l' Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S.";
Visto l' Art. 62 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e succ. modd. ed ii.;
Visto l' Art. 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S.";
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
Visto l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e succ. modd. ed ii.;

ORDINA

a partire dalle ore 14:00 del 24/01/2022 lungo la Strada Provinciale n. 14 "Bastremoli - Tivegna - Piè di Costa", in loc. Bastremoli, in Comune di Follo, la revoca dell'Ordinanza 206 del 22/09/2021 e, fino all'emissione di nuovo atto, il mantenimento dei seguenti provvedimenti:

- **senso unico alternato regolato da impianto semaforico con orario h 24;**
- **istituzione del limite di velocità a 20 km/h;**

La presente ordinanza è resa nota all'utenza stradale a mezzo installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione a carico del Servizio Viabilità della Provincia della Spezia.

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste nella presente Ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita ex art. 6 comma 14 del Nuovo Codice della Strada – D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n° 285.

I funzionari e gli agenti ai quali spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990 n°241 e succ. modd. ed ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n°1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n°104 "Delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere o, in alternativa, entro 120gg. per i soli motivi di legittimità, al Capo dello Stato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199 e succ.modd.ed ii.

In riferimento alla collocazione di segnaletica (diversa da quella temporanea e di cantiere), entro 60 gg. dalla data di apposizione della stessa, può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione al disposto dell'art.37 comma 3° del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e succ. modd. ed ii. e con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di Attuazione del C.d.S." e succ. modd. ed ii.

Il Funzionario Delegato
CALZETTA LEANDRO / INFOCERT SPA